



Comune di Zubiena

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.

Il giorno **uno luglio duemilatredici** alle **ore venti,trenta** in Zubiena previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BASSO Davide - Presidente	Sì
2. VERDOIA Giuseppe - Assessore	Sì
3. VINEIS Adriano - Assessore	Sì
4. SITA' Tiziana - Consigliere	Sì
5. CARLEVARO Cristina - Assessore	Sì
6. HENRY Maryline - Consigliere	Sì
7. TRIVERO Cristina - Consigliere	Sì
8. ARCHETTI Paola - Consigliere	Sì
9. PICCOLO Giulio - Consigliere	Sì
10. MOSCA Michele - Consigliere	Sì
11. URLATI Massimiliano - Consigliere	Sì
12. CASOTTO Marco - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il **Segretario D.ssa Nicoletta Lo Manto**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Trivero Cristina**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2013.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267

Il Responsabile del Servizio
LO Manto dott.ssa Nicoletta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

VISTO l'art.1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013”* il quale stabilisce che, **per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali** di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 65 del 25.10.2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2012 ;

VISTA la legge di stabilità 2013 - Legge 24.12.2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ;

VISTO il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" (13G00077) - (GU n.82 del 8-4-2013) Vigente al: 8-4-2013

VISTO il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo" (13G00099) (GU n.117 del 21-5-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013

TENUTO CONTO che le norme sopra richiamate hanno effettuato una profonda rivisitazione delle modalità applicative della normativa IMU a partire dall'anno 2013, modificando anche sostanzialmente la ripartizione del tributo tra il Comune e lo Stato, come di seguito riportato quali principali modifiche :

1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **è sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2) In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013.

3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la **sola esclusione** degli immobili censiti nel **gruppo catastale "D" (immobili produttivi)**.

4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925

b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3930

5) gli immobili in **categoria D/10** (immobili produttivi e strumentali agricoli) **passano di intera competenza statale**, con **codice tributo 3925**, **aliquota fissa 0,20%**, senza possibilità di riduzione, e **sono esenti nei comuni montani istat**

6) moltiplicatori redite catastali:

d. 65 (dal 1 gennaio 2013) per i fabbricati classificati nel **gruppo catastale D** (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione)

7) I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

VISTO il comma 13-bis, art.13, del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013, con il quale viene stabilito che :

“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente**”

VISTO l'art.1, comma n. 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2013”, il quale stabilisce che :

“Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: « con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2»”, pertanto entro il 30 settembre 2013 ;

SENTITI gli interventi:

- del Consigliere Mosca Michele che si dichiara irritato dalla proposta di mantenere ferme le aliquote IMU a fronte di un risultato di avanzo di amministrazione 2012 positivo di € 113.000,00;
- del Sindaco che dichiara che a fronte dell'incertezza normativa non si può fare a meno di restare fermi anche in merito alla determinazione delle aliquote per bilanciare le opere da fare , anche in virtù della circostanza che ad oggi non è certo se l'Imu sia mantenuta per le abitazioni principali
- del Consigliere Mosca Michele che si stupisce del ragionamento che fa pensare ad una manovra elettorale affermando “Bravo, teniamo ferma l'Imu per finire i lavori quando finora è stato detto che non c'erano i soldi. Si capisce perché dei capitoli prima poveri adesso improvvisamente diventano capienti! I finanziamenti vanno cercati”
- del Sindaco che asserisce: “Non accetto da te nessuna critica dal momento che tu hai fatto fallire la Provincia di Biella senza considerare il numero dei ricorsi persi sui passi carrai!”
- del Consigliere Mosca Michele: “Parla del Comune di Zubiena e non della Provincia!”

- del Sindaco che afferma: “Se io fossi stato come te incapace non sarei qua. Ho deciso di non più rispondere a queste tavanate”

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2012, delle modifiche di ripartizione dell'imposta tra Comune e Stato dal 1 gennaio 2013, della riduzione del fondo di solidarietà, della sospensione di versamento della prima rata per alcune tipologie di immobili, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2013, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno :

- **CONFERMARE PER IL 2013** le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 23.05.2013;

DATO ATTO CHE , è stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3 (Mosca, Ronchi e Uralati)

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **DI STABILIRE PER IL 2013** le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria “IMU”

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 0,4 %

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3- bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

0,2%

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, compresi terreni agricoli ed aree edificabili
0,76%

3) **DI DETERMINARE LE SEGUENTI DETRAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) **DI DARE ATTO CHE** tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5) **DI DARE ATTO CHE** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa

- 6) **DI INVIARE LA** presente deliberazione tariffaria entro il 9 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 ;
- 7) **DI DARE ATTO CHE**, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 6), e pertanto con pubblicazione sul predetto sito alla data del 16 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno precedente (2012), qualora comunque pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze ;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** il versamento della prima rata riguardante l'annualità d'imposta 2013, con scadenza al 17 giugno 2013, dovrà essere eseguito sulla base del 50 % delle aliquote e delle detrazioni vigenti nei dodici mesi dell'anno 2012 ;
- 9) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

letto , confermato e sottoscritto. Firmato in originale

IL PRESIDENTE
F.to: TRivero Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Nicoletta Lo Manto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto Legislativo N.267/2000)

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Zubiena(www.comune.zubiena.bi.it) nei termini di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Nicoletta Lo Manto

n. 236 del 22.07.2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 Decreto Legislativo N.267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza , per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 2° comma d ell'art. 47 della Legge n. 142/90.

Zubiena, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D.ssa Nicoletta Lo Manto

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Zubiena

Il Segretario Comunale
D.ssa Nicoletta Lo Manto